



Unione europea



MIUR



Regione Calabria



I.C. Statale Falcomatà-Archi

Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI - SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello-Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep –
INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel. 0965 48679** - via Baglio Giunta - Archi **Tel. 0965 48555**

Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.it/>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Prot. n° 7702 A/36 del 28.10. 2017

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

DEGLI ALUNNI H

A cura della Coordinatrice Area2 e della Commissione GLHI

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI H

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

a.s. 2017-2018

L'I.C. Falcomatà-Archi, accoglie per l'anno scolastico 2016-2017, n°66 alunni diversamente abili (N°64 alunni con tipologia EH , n° 1 alunno con tipologia CH e n° 1 alunno con tipologia DH) appartenenti alla Scuola Primaria (n°40 alunni) , alla Scuola dell'Infanzia (n°5 alunni) e n°21 alla Scuola Secondaria di Primo Grado (plessi Klearchos e Pirandello) . Gli alunni sono affidati ad un corpo docente di sostegno di n° 39 unità complessive fra docenti titolari a t.i. , docenti in assegnazione provvisoria e/o incarico annuale ecc..

Tutti gli alunni sono forniti di certificazione ex L.104 (D.P.C.M. n°185 del 2006) ai fini dell'integrazione scolastica e, precisamente, n°22 alunni (n°4 di Sc. dell'Infanzia , n° 14 di sc. Primaria e n°6 di Sc. Sec. di Primo Grado) presentano una certificazione di gravità EH e DH .

L'Istituto Comprensivo comprende tre plessi di Scuola primaria: S. Caterina , San Brunello ed Archi. Nel plesso di S. Caterina è, inoltre , ospitata anche la Scuole dell'Infanzia presso le quali sono iscritti, dal presente anno scolastico, n°3 alunni diversamente abili in situazione di gravità.

Il plesso di Santa Caterina Scuola Primaria, accoglie n°9 alunni con disabilità psicofisica in situazione di gravità in possesso di L.104/DPCM185/2006 art.3 c.3 e n° 9 alunni psicofisici in possesso L.104 art.3c.1 e/o D.P.C.M. n°185 del 2006 c.1 .

Il plesso di San Brunello, Scuola Primaria, accoglie n° 6 alunni diversamente abili (su tipologia EH), n°1 dei quali in situazione di gravità.

Il Plesso di Archi , Scuola Primaria , accoglie n° 16 alunni diversamente abili (su tipologia EH) n°4 dei quali in situazione di gravità .

La scuola secondaria di Primo Grado Pirandello accoglie n°10 alunni EH, tre dei in possesso di DPCM L.104 art.3 c.3 in situazione di gravità.

La scuola secondaria di Primo Grado Klearchos accoglie n°11 alunni , di cui n°9 EH di cui n°2 in possesso di L.104 art.3 c.3 e/o DPCM L.104 art.3 c.3 , n°1 in situazione di gravità DH e n°1 alunno CH in possesso di L.104 art.3 c.1 .

I plessi risultano generalmente dotati di strutture idonee ad accogliere alunni disabili: scivoli gommati ed in cemento per accedere ai locali della scuola e muoversi all'interno di essa con le sedie a rotelle e bagni attrezzati.

Il plesso di San Brunello risulta dotato di strutture e locali idonei allo svolgimento dell'attività individualizzata di sostegno; tra le risorse sottolineiamo l' esistenza di un' aula multimediale, particolarmente utile per l'uso di software didattici di genere vario (recupero difficoltà cognitive, linguistiche, logico-matematiche, dislessia, ecc.).

Il plesso di S. Caterina dispone di una palestra, di due aule multimediali dislocate al primo ed al secondo piano dell'edificio, ma appare carente, almeno al momento, quanto a locali idonei, al piano terra dell'edificio, per svolgere attività di sostegno di tipo individualizzato, a carattere cognitivo, psicomotorio, manipolatorio, musicoterapia ecc. Attività, queste ultime, necessarie per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità predisposte per gli alunni diversamente abili nel PEI.

Il plesso di Archi Cep , che accoglie tutte le classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado su piani diversi , è spazioso, ricco di attrezzature e sussidi, di un laboratorio multimediale ben organizzato, di un laboratorio musicale, di un ampio salone che funge, tra l'altro , da teatro per le rappresentazioni degli alunni , di locali idonei allo svolgimento di attività varie a carattere cognitivo, psicomotorio, manipolatorio, ecc. E', inoltre, circondato di ampi spazi verdi.

L'edificio in cui è ospitata la la Scuola Secondaria di Primo Grado Pirandello è organizzato su due piani e dispone di aule ampie e luminose, di un laboratorio multimediale ricco ed attrezzato, di un laboratorio musicale, di un locale per la mensa, di una palestra spaziosa e luminosa ecc.

Gli operatori scolastici e quelli sanitari sono, da sempre, in rapporto di stretta e proficua collaborazione. In particolare, va sottolineata la grande sensibilità e disponibilità collaborativa degli specialisti dell'U.M. ASP n° 5 che, da anni, compongono il GLH operativo del Circolo, degli operatori degli Istituti di riabilitazione di Reggio Calabria (Casa Serena, Villa Betania, Skinner, Mariotti ecc.)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOVITÀ ULTIME

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'inclusione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità. **La Legge 104/92**, legge quadro della disabilità, riconosce, nelle connotazioni fondamentali, e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

Inoltre, una ricostruzione dell'iter legislativo riguardante l'integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle **"Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità"**, diramate con nota del 4 agosto 2000. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l'Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità.

La L.107/2015 ed i successivi decreti attuativi, in particolare il Dlgs. N°66/2017 ed il Dlgs n°62/2017, hanno previsto importanti novità in merito all'inclusione ed alla valutazione degli alunni Disabili e Bes, in particolare DSA, prevedendo quanto segue:

viene chiarito il procedimento di riconoscimento della disabilità, sino ad oggi di handicap, che negli ultimi anni aveva assunto situazioni diversificate nelle varie regioni italiane: la disabilità, infatti, viene ora ricondotta ai criteri dell'ICF, uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe consentire la più puntuale definizione del profilo di funzionamento delle persone. Con il nuovo Decreto, la famiglia partecipa, a tutte le fasi: dalla formulazione del Profilo di Funzionamento dell'alunno (che sostituisce la Valutazione Diagnostica Funzionale, come chiesto dalle associazioni), alla quantificazione delle risorse da assegnare. Sempre su richiesta delle famiglie, poi, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entrerà a far parte del Profilo di Funzionamento. Per ragioni di opportunità e per la portata innovativa di tali aspetti, l'entrata in vigore è posposta al 2019, in attesa anche di congrue indicazioni e decreti applicativi. Nell'Articolo 5 comma 4 lettera c viene specificato che il Profilo di funzionamento "è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità", nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. Il testo finale del DLGS 66 parla, inoltre, di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del succitato modello bio-psico-sociale dell'ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui all'articolo 14 della legge 8 Novembre 2000 n. 328), nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)». La continuità didattica dovrebbe, secondo il decreto, essere maggiormente garantita. (articolo 14 del Decreto 66/17): viene, infatti, mantenuto l'attuale vincolo quinquennale. All'articolo 14 è aggiunto, che

«al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Sulla delicata questione del tetto massimo di alunni per classe, continua ad essere vigente la regola attuale che è stata recepita puntualmente anche in seno al GLHI :

il mantenimento a un massimo di 20 alunni per classe in presenza di ragazzi con disabilità, fissato dal Decreto 66/17. Tale disposizione, infatti, recepisce quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09. Venendo ad una più ravvicinata disamina dei due decreti attuativi si osserva quanto segue:

Il Decreto Legislativo n°66 /2017 (Atto del Governo n. 378) è costituito da **ventuno articoli**, suddivisi a loro volta in **7 Capi** (Capo I : *Principi generali*; Capo II: *Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica*; Capo III: *Procedure di certificazione per l'inclusione scolastica*; Capo IV: *Organizzazione scolastica per l'assegnazione delle risorse*; Capo V: *Programmazione e progettazione dell'inclusione*; Capo VI: *Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico*; Capo VII: *Ulteriori disposizioni*. Gli articoli più rilevanti ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono stati oggetto di studio da parte del Dipartimento Inclusione:

1. L'**articolo 1** (*Principi e finalità*) recita che l'inclusione scolastica:

- a) **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si **realizza** nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche condiviso con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio.
- c) è **impegno** fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché' delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Viene delineato , il **concetto di "scuola inclusiva"**, il quale ha avuto un'evoluzione storico-culturale che, a partire dalla Legge 118/71, con la proposta di un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché in quelle "speciali", ha interessato il sistema scuola nel suo complesso.

Inizialmente denominata "integrazione", l'inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un **valore fondamentale e fondante** l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti. E ciò grazie soprattutto a quanto recentemente stabilito nel 2001 dall'**OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità) con l'**ICF**, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, e nel 2006 dalla **Convenzione ONU** sui Diritti delle Persone con Disabilità. Nel Decreto, l'inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il **PTOF** (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che scandisce l'identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche.

A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92. Sempre l'articolo 1, infine, sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con

disabilità vadano nella direzione di superare necessariamente la **vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti**, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece **tutte le componenti scolastiche**, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.

L’**articolo 2** (*Ambito di applicazione*) individua i **sogetti beneficiari del decreto**. L’atto è incentrato esclusivamente sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e l’articolo focalizza l’attenzione sull’inclusione scolastica da realizzarsi in un **sistema integrato** che, come già anticipato nel primo articolo, operi all’interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza**, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità. Il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, ed essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” degli alunni e degli studenti con disabilità. In sostanza, questo articolo ricalca appositamente l’innovativo concetto di **“condivisione”** nell’ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell’idea “cooperativa” di inclusione scolastica che **non riguarda solo il docente per il sostegno**, ma tutte le componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell’ambito dei diritti, tutte le misure previste dalla legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l’inclusione scolastica.

L’**articolo 3** (*Prestazioni e competenze*) individua le **prestazioni per l’inclusione scolastica**, effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati dalla normativa vigente a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Qui si ribadisce ancora una volta che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione. In virtù dell’attuale assetto di riparto delle competenze, come tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione, le funzioni dei vari Enti coinvolti nel processo d’inclusione scolastica, vengono ripartite nel modo seguente. Allo **Stato** competono:

1. L’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione Scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
2. L’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
3. La costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di **non più di 22 alunni** ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
4. La definizione dell’organico del personale ATA (Ausiliare, Tecnico, Amministrativo), tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici, come previsto dalle disposizioni vigenti.
5. Assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all’inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.

Alle **Regioni**, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della Contrattazione Collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Agli **Enti Locali**, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della Legge 56/14, competono:

- a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/92;
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della Legge 104/92 e dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 112/98;
- c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 24 della Legge 104/92.

Da ultimo, l'**articolo 3** del Decreto definisce una **prestazione comune** a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti all'inclusione scolastica nell'ambito della strumentazione didattica, stabilendo cioè la garanzia in capo allo **Stato** (istituzioni scolastiche), alle **Regioni** (diritto allo studio) e agli **Enti Locali** (erogazione dei sussidi didattici) dell'**accessibilità** e della **fruibilità** di strumentazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della didattica, oggi indispensabili per l'apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali ad esempio quelle sensoriali.

L'**articolo 4** (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*) **qualifica l'inclusione scolastica** quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.

Al comma 2 vengono introdotti i **criteri** relativi al processo di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le **direttrici fondamentali** verso cui si deve muovere l'azione educativa e formativa nell'ambito dell'inclusione scolastica da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «**piani di miglioramento**». Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla.

Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti:

- a) qualità del Piano per l'Inclusione scolastica (PAI);
- b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

L'**articolo 5** (*Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale*) individua la «**Valutazione Diagnostico-Funzionale**» in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF), quale **nuovo strumento** per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico. Si tratta, in concreto, di una **semplificazione**, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un tentativo di addivenire a una definizione uniforme del documento **su tutto il territorio nazionale** (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall'INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.

L'**articolo 6** (*Commissioni Mediche*) **modifica l'attuale assetto delle Commissioni Mediche**, prevedendo che siano composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l'altro tra gli specialisti in Pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal
medico
INPS.

Al comma 2 si prevede che, al fine della predisposizione della citata Valutazione Diagnostico-Funzionale, le Commissioni siano integrate da un **rappresentante dell'Amministrazione Scolastica**, con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell'autonomia). Nella fase della Valutazione Diagnostico-Funzionale, si aggregeranno poi alle Commissioni pure **uno specialista** (terapista della riabilitazione) e un **operatore sociale**, figure già previste dalle commissioni disciplinate all'articolo
4
della
Legge
104/92.

Il comma 5, infine, chiarisce che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), come disciplinato dal presente Decreto Legislativo (si veda al successivo articolo 8).

L'**articolo 7** (*Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità*) precisa, al comma 1, che l'**INPS**, soggetto a cui ordinariamente dev'essere rivolta inizialmente l'istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all'inclusione scolastica **in via prioritaria**, onde consentirne la calendarizzazione dell'accertamento **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. Conseguentemente, le Commissioni Mediche effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui al precedente articolo 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

Il **secondo comma** scandisce poi le fasi relative all'inclusione scolastica, nel modo seguente:
a) presentazione da parte del medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità. La domanda dev'essere corredata dalla certificazione e

dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5;

b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della Valutazione Diagnostico-Funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto al precedente articolo 6 da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

c) trasmissione dei documenti da parte dei genitori all'istituzione scolastica, nonché al competente Ente Locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale, ove richiesto dai Genitori;

d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente Locale e trasmissione all'istituzione scolastica;

e) trasmissione, a cura del Dirigente Scolastico, al GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), di cui all'articolo 15 della Legge 104/92, come modificato dal presente Decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:

1) documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6;

2) Progetto Individuale;

3) Piano per l'Inclusione (PAI);

4) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'istituzione scolastica.

L'**articolo 8** (*Gruppo per l'Inclusione Territoriale*) rinnova l'articolo 15 della Legge 104/92, istituendo appunto il **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) e **sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro** ormai obsoleti. Il GIT avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e sarà costituito per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della Legge 107/15.

L'**articolo 9** (*Il Progetto individuale*) prevede che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 328/00

L'**articolo 10** (*Piano per l'Inclusione*) definisce modalità e contenuti del **Piano per l'Inclusione** (PAI), che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei GIT e per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. Al fine di rendere **veramente inclusivo il "contesto"** delle istituzioni scolastiche, esso confluisce opportunamente nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole. In tale documento sono contenute le azioni che la scuola intende intraprendere nell'ambito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.

L'**articolo 11** (*Piano Educativo Individualizzato*) delinea appunto i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che confluisce a pieno titolo nel Progetto Individuale di cui al precedente articolo.

La redazione e l'approvazione del PEI sono viste quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma **di tutto il Consiglio di Classe** in cui sia presente un alunno/studente con disabilità. La progettazione e l'azione educativa vengono, quindi, esercitate da tutto il Consiglio di Classe, che programma, unitamente all'insegnante per il sostegno, le strategie didattico-educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno. Viene rimarcato e potenziato, pertanto, il precedente concetto della **presa in carico globale** da parte Il PEI – sempre nell'ambito della progettazione integrata – viene elaborato con la necessaria partecipazione delle **famiglie** e di **tutti gli operatori** assegnati alla classe in supporto alla disabilità.

Dopo tale premessa, riportiamo di seguito la sintesi completa del

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66

contenente Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n° 107 (17 G00074)

CAPO I

Principi generali

ARTICOLO 1

Principi e finalità

2. L'inclusione scolastica:

- a) **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si **realizza** nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche condiviso con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio.
- c) è **impegno** fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché' delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano agli alunni di tutti gli ordini di scuola (dall'infanzia alla Secondaria di secondo grado) con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104.
2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

CAPO II

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

ARTICOLO 3

Prestazioni e competenze

1. Stato, Regioni ed Enti locali
2. Lo **Stato**:

- a) Assegnazione docenti di sostegno
- b) Definizione dell'organico del personale ATA (tenendo conto tra i criteri anche della presenza di alunni con disabilità certificata)
- c) Assegnazione di collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale
- d) Assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico in funzione del numero di alunni con disabilità accolti

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto:

- 3. sono emanati uno o più regolamenti attuativi del comma 2 lettere b e c (personale ATA)
- 4. sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale per la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici (art. 3 comma 2 lettera c), anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.
- 5. Gli Enti locali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale
 - b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica
 - c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche
- 6. Stato, Regioni ed Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione.

ARTICOLO 4

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

- 1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 5 DPR 80/2013)
- 2. L'INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione in base a:
 - a) livello di inclusività del PTOF;
 - b) realizzazione di percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione;
 - c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
 - d) realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle competenze professionali del personale e di attività formative;
 - e) utilizzo di strumenti e criteri di valutazione dei risultati;
 - f) grado di accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, libri di testo, ...

CAPO III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.

ARTICOLO 5

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104/1992

- 1. la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva (L. 104/1992) è presentata all'INPS che vi dà riscontro entro 30 giorni
- 2. Modifiche apportate alla 104
 - a) al comma 1 dell'art. 4 è aggiunto il comma 1-bis sulla composizione delle commissioni mediche:

- 1 medico legale (presidente)
- 2 medici specialisti (scelti tra quelli in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto)

Integrate da:

- 1 assistente specialistico o operatore sociale
- 1 medico dell'INPS

b) il comma 5 dell' art.12 è così sostituito:

Dopo l'accertamento della disabilità è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall' OMS.

c) Sono stati soppressi i commi 6-7-8 dell'articolo 12

3. Il Profilo di Funzionamento

Comprende: Diagnosi Funzionale

 Profilo Dinamico Funzionale

È redatto dall'unità di valutazione di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio 1994), composta da:

- Medico specialista o esperto della condizione di salute della persona
- Specialista in neuropsichiatria infantile
- Terapista della riabilitazione
- Assistente sociale o rappresentante dell'ente locale che ha in carico il soggetto

4. Il Profilo di Funzionamento

- È un documento propedeutico alla predisposizione del PEI
- Definisce le competenze professionali e le tipologie delle misure di sostegno e delle risorse utili per l'inclusione scolastica
- È redatto con la collaborazione della famiglia dell'alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica (preferibilmente della scuola frequentata)
- Si aggiorna al passaggio di ogni grado d'istruzione sin dalla Scuola dell'Infanzia e in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono, all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente competente e all'istituzione scolastica, la certificazione di disabilità utile ai fini della redazione del PEI.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le **Linee guida** contenenti:

- a) I criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS
- b) I criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo la classificazione ICF dell'OMS.

CAPO IV

Progettazione e Organizzazione Scolastica per l'Inclusione.

ARTICOLO 6

Progetto individuale

Il progetto individuale è redatto dal competente ente locale sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con la partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. È definito in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 7

Piano educativo individualizzato

All' Art.14, comma 2 della Legge n. 328/2000, alle parole:

<< valutazione diagnostico - funzionale >> sono state aggiunte << o al profilo di funzionamento >> e alle parole << Servizio Sanitario Nazionale >> sono aggiunte << il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni.

IL P.E.I. MODIFICATO DAL DECRETO

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari, o dal consiglio di classe, dai genitori o chi ne esercita le responsabilità, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne alle istituzioni che interagiscono con la classe e con l'alunno in situazione di disabilità e dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare;

b) tiene conto della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua:

gli strumenti che assicurano l'alternanza scuola - lavoro attraverso la partecipazione e l' inclusione.

le modalità e le strategie educative e didattiche di valutazione e di intervento in relazione al progetto individuale

d) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia soggetto a verifiche periodiche e aggiornato in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona. E' garantita interazione tra i docenti al passaggio di ogni ordine di scuola.

ARTICOLO 8

Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica all'interno del piano triennale predispose il P.A.I. che definisce le modalità, le risorse, i facilitatori e gli interventi per migliorare l'inclusione scolastica.

ARTICOLO 9

Gruppi per l'inclusione scolastica

L'Art. 15 della Legge 104/92 è stato modificato e prevede:

l'istituzione del **GLIR** (Gruppo di Lavoro Interistituzionale) ad opera del MIUR che ha i compiti :

- consulenza e proposta all' USR per ciò che concerne le azioni sul territorio e i percorsi integrati scuola - territorio - lavoro;
- supporto ai gruppi per l' inclusione territoriale G.I.T. e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione del personale;

È presieduto dal Dirigente U.S.R.(delegato) con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, enti locali e associazioni delle persone con disabilità.

In ogni ambito territoriale ad opera del MIUR, il **GIT**(Gruppo per l'Inclusione Territoriale) composta da : Dirigente Tecnico o Scolastico, tre Dirigenti Scolastici dell' ambito territoriale, due docenti per la scuola dell' infanzia e primo ciclo d' istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione e integrato dalle Associazioni delle persone con disabilità e degli Enti e Aziende Sanitarie Locali nominati con decreto dall' U.S.R.

Il **GLI** (gruppo di lavoro per l'inclusione) è composta da docenti curricolari, Ins. di sostegno eventualmente da personale ATA o da Specialisti dell' azienda Sanitaria Locale.

È presieduto dal Dirigente Scolastico che supporta il C.d.D. nella definizione e realizzazione del P.A.I. e i Docenti contitolari e i Consigli di Classe nell' attuazione del P.E.I.

Si avvale del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità per la realizzazione del P.A.I Il M.I.U.R. indica la modalità di riconoscimento delle Scuole Polo che svolgono azioni di supporto con le reti del Territorio.

ARTICOLO 10

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Il Dirigente Scolastico propone la quantificazione delle risorse di Sostegno Didattico effettuato da ciascuna scuola e le fornisce all' U.S.R.

L' U.S.R. assegna le risorse.

ARTICOLO 11

Sezioni per il sostegno didattico

Nell'ambito dei ruoli sono istituite per ciascun grado di istruzione le sezioni dei docenti per il sostegno didattico

CAPO V

ARTICOLO 12

FORMAZIONE INIZIALE

La formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola infanzia/primaria avverrà tramite:

- Corso di Specializzazione specifico in Pedagogia e Didattica Speciale:
 - ✓ Annuale
 - ✓ 60 CFU
 - ✓ 300 ore di tirocinio
 - ✓ Attivato dalle università
 - ✓ Programmato a livello nazionale
 - ✓ Accesso tramite superamento di una prova selettiva presso l'Università

Requisito essenziale: laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (60 CFU relativi alle didattiche dell'inclusione, oltre ai crediti previsti dal piano annuale del corso di laurea).

CAPO VI

Ulteriori disposizioni

ARTICOLO 13

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Attività formative previste e inserite nel PTOF rivolte a:

- i docenti (in particolare i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità certificata)
- personale ATA per lo sviluppo di competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base
- dirigenti (formazione su aspetti pedagogici, organizzativi, gestionali, giuridici e didattici)

ARTICOLO 14

CONTINUITÀ

La continuità educativo-didattica è presente e garantita dal PAI e dal PEI, il dirigente propone ad altri docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere attività di sostegno purché specializzati. I docenti a T.D. possono essere riconfermati su richiesta delle famiglie non prima dell'avvio dell'a.s. e in base alla disponibilità dei posti e delle operazioni relative al personale a T.I.

ARTICOLO 15

OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE

- Si raccorda con l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
- Svolge i seguenti compiti:

- Analisi e studio delle tematiche relative
- Monitoraggio
- Accordi inter-istituzionali per realizzare progetto individuale inclusione
- Proposte di sperimentazione (innovazione metodologico-didattica e disciplinare)
- Pareri e proposte sugli atti normativi

E' presieduto dal ministro o da un suo delegato. Composto da rappresentanti di associazioni, da studenti, da soggetti privati/pubblici, dalle istituzioni scolastiche nominati dal MIUR senza oneri per le casse pubbliche.

ARTICOLO 16 **ISTRUZIONE DOMICILIARE**

E' garantita istruzione ad alunni che non possono frequentare per almeno 30 giorni (anche non continuativi) per gravi patologie certificate.

ARTICOLI 18-19

Comma 3 prevede la sostituzione della Diagnosi Funzionale con i Profili di Funzionamento (dal 1 gennaio 2019) redatti dall'unità di valutazione multidisciplinare (art. 5 comma 3)

GRUPPI DI LAVORO

- GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) e GLI dal 1 settembre 2017
- GIT (Gruppo inclusione territoriale) dal 1 gennaio 2019

ARTICOLO 20 **COPERTURA FINANZIARIA**

Ai componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica e dell'osservatorio non spetta retribuzione, indennità o esonero.

Per il GIT verranno stanziati circa 15 milioni.

Un altro importante decreto attuativo è il :

DECRETO LEGISLATIVO 13 Aprile 2017 n°62

“Norme in materia di valutazione,
certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di stato”

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. E' effettuata dai docenti tramite una personalizzazione dei percorsi in conformità alle indicazioni nazionali e alle Linee Guida, secondo i criteri e le modalità previste dal collegio e dal PTOF.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

I rapporti scuola-famiglia seguono modalità comunicative efficaci e trasparenti.

Art. 2 Valutazione del Primo Ciclo

La valutazione è espressa con votazioni in decimi. E' prevista ammissione alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

E' oggetto di valutazione l'attività svolta nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico.

Art.3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

La non ammissione, con decisione assunta all'unanimità, è consentita solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4 Rilevazione nazionale sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

Tali rilevazioni avvengono nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, ad eccezione della rilevazione d'inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta in coerenza con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado

Frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale, eccetto casi eccezionali e documentati.

Art.6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado ed all'esame conclusivo del I ciclo

Voto espresso in decimi.

Art. 7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

INVALSI solo nella classe terza, nel mese di aprile, sono requisito di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione. La prova suppletiva viene prevista per alunni assenti per gravi motivi documentati.

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di stato

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico o un docente collaboratore. L'esame è costituito da 3 prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e un colloquio orale, valutati con votazione in decimi. La prova INVALSI è eliminata.

Art. 9 Certificazione delle competenze nel I ciclo

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite.

Art. 10 Esami di idoneità e ammissione all'esame di Stato dei candidati privatisti

Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l'esonero della

prova. E' previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Alunni DSA: la valutazione, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per alunni DSA con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, l'alunno è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Gli articoli successivi sono riservati alla Scuola Sec. di II grado.

BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

In base al dettato costituzionale, la scuola è chiamata a trasmettere cultura intesa non solo come acquisizione di abilità fondamentali e competenze specifiche, ma soprattutto come mezzo di formazione dell'uomo e del cittadino. In particolare, gli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di un percorso formativo e didattico ad hoc che superi la didattica centrata sul deficit e tenga piuttosto conto dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Questi allievi, quindi, necessitano di:

- A)** *potenziare i livelli di autostima e la fiducia di base;*
- B)** *sviluppare le abilità metacognitive e metaemozionali necessarie per iniziare a prendere consapevolezza del proprio sé e del proprio agire in relazione al mondo circostante;*
- C)** *acquisire la capacità di cooperare ed interagire con gli altri attraverso attività di piccolo e grande gruppo;*
- D)** *acquisire la capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi;*
- E)** *usufruire di un "percorso" atto a superare difficoltà personali ed ostacoli presenti nell'ambiente.*

Essi hanno bisogno, inoltre, che la scuola individui preliminarmente le difficoltà di apprendimento e di relazione attraverso appositi strumenti di osservazione e rilevazione, che promuova la loro integrazione e

favorisca, mediante progetti in sintonia con le linee generali del P.T.O.F., la realizzazione di un percorso che miri all'uguaglianza valorizzando le diversità.

A tal proposito, è bene sottolineare che la scelta di un curriculum riservato agli allievi con deficit non va intesa come opzione per una didattica differenziale. Il processo educativo, specie in presenza di alunni disabili gravi, non può muovere da programmi e percorsi predefiniti a priori a tavolino, ma deve nascere in situazione e coinvolgere le dimensioni affettive, emozionali, sociali e cognitive degli adulti e degli alunni.

Si tratta di costruire un percorso personalizzato che non è una diversa direzione d'apprendimento rispetto alla classe, ma solo una strada più agevole, più consona alle potenzialità del discente in termini di tempi e di modalità dell'offerta didattica, in coerenza con il principio secondo cui l'individualizzazione e la personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento e l'integrazione rappresentano due esigenze egualmente irrinunciabili da conciliare.

Pertanto, il curriculum differenziato rappresenta la sintesi equilibrata fra due variabili: la progettazione didattico-educativa rivolta a tutti gli alunni e quella rivolta agli allievi diversamente abili.

PRINCIPALI FASI DELL'ACCOGLIENZA

FASE	PERIODO	ATTIVITA'
ISCRIZIONE	ENTRO IL MESE DI GENNAIO	La famiglia incontra il Dirigente Scolastico ed eventualmente il docente Funzione Strumentale; visita la scuola; presenta la domanda di iscrizione in Segreteria entro i termini di legge, corredata di certificazione e diagnosi funzionale secondo la L. 104/1992
CONOSCENZA	TRA GENNAIO E GIUGNO	Sono previsti alcuni incontri che vedono coinvolte, a vario titolo, le seguenti figure: il Dirigente, il docente funzione Strumentale, i futuri insegnanti, la famiglia... Tali riunioni sono volte a conoscere la situazione dell'alunno e a predisporre al meglio il suo ingresso nel nuovo ordine di scuola.
INSERIMENTO	SETTEMBRE	I nuovi insegnanti incontrano la famiglia e i docenti del precedente ordine di scuola, per ricercare le condizioni migliori per creare l'ambiente didattico più adatto all'alunno. Nel caso della Scuola dell'Infanzia o di specifiche situazioni di particolare complessità, si può prevedere un inserimento graduale: per alcune ore al giorno, fino a giungere

		<p>alla frequenza ritenuta ottimale per l'alunno.</p> <p>Naturalmente queste decisioni vengono prese dalla famiglia, in accordo con il Dirigente, il docente Funzione Strumentale, i docenti di sostegno o di classe o sezione e sentito il parere degli specialisti che hanno in carico il bambino.</p>
INCLUSIONE	INTERO ANNO SCOLASTICO	<p>Si svolge il vero processo di integrazione e di inclusione: dopo un'iniziale fase di osservazione, si procede alla realizzazione del P.E.I. e del P.D.F.; quotidianamente si portano a compimento le attività per favorire il benessere dell'alunno, il suo pieno inserimento nell'ambiente scolastico ed il suo cammino nel progetto di vita.</p>

GLI E GLHI D'ISTITUTO

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le Scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

La circolare ministeriale del 22.11.2013 Prot. n.0002563, successiva alla Nota prot. n°1551 del 27 dicembre 2012 e la C.M. n°8 del 6 marzo 2013 , avente come oggetto: “STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. A.S. 2013-2014. CHIARIMENTI” con la quale il Ministero ha fornito ulteriori informazioni in merito all'individuazione, agli strumenti di intervento ed al ruolo dei consigli di classe in merito ai BES, sono, oltre alla legislazione sui DVA e sui DSA, gli importanti riferimenti normativi cui richiamarsi per quanto attiene ai BES, nonché la normativa ultima su riportata (L.107/2015 e decreti attuativi) .

Come si ricava dalla C.M. n°8 del 6 marzo 2013 e dalla modulistica prodotta da diversi uffici scolastici a partire dal mese di giugno 2013, sotto la sigla BES si includono tre grandi categorie: i DA o DVA (ossia gli alunni con disabilità), i DSA ed una terza categoria, quella dello svantaggio (socio-economico e/o linguistico/culturale). La vera novità riguarda proprio quest'ultima categoria: per la prima volta si chiede ai Consigli di classe di predisporre, qualora lo ritengano opportuno ed all'unanimità, di predisporre un piano personalizzato per chi vive in una situazione di generico “disagio”. In questo mare magnum di novità, tuttora in fieri, è parso non solo utile, ma indispensabile, predisporre un documento che tenga conto di queste novità e renda il nostro I.C. in grado di gestire, con gli strumenti più appropriati, la problematica inerente i BES.

L'adozione del Protocollo di rete per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nasce dall'esigenza di definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra tutte le scuole che operano nello stesso istituto comprensivo e che sono pertanto accomunate dalla stessa complessità.

Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, insieme agli altri alunni, senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Al fine dell'inclusione scolastica e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il Collegio Docenti dell'I.C. ha sottolineato la necessità di raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche condivise ;
- favorire l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.
- fornire strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del percorso formativo;
- monitorare le azioni e gli interventi.

L'inclusione degli alunni può essere realizzata solo in una scuola che è in grado di riconoscere effettivamente i Bisogni Educativi Speciali.

Questa premessa è resa indispensabile dalla normativa ultima in materia di BES e dalla necessità che i minori con disabilità siano fatti oggetto di particolari modalità di intervento, integrazione, valutazione secondo quanto, appresso, meglio delineato.

L'integrazione ed il successo formativo dell'alunno disabile si concretizzano attraverso percorsi individualizzati e sostenuti dal progetto educativo personalizzato *P.E.I.*, nell'ambito di una costante interazione tra famiglia, scuola e territorio.

Si possono realizzare diverse forme di individualizzazione: da un semplice intervento attraverso attività esemplificative concordate con il docente di sostegno, da parte degli insegnanti di classe, alla necessità di costruire un vero e proprio *P.E.I.* per alunni in situazione di grave difficoltà, con l'utilizzo di risorse aggiuntive come gli assistenti socio-educativi o altre risorse umane messe a disposizione dagli enti locali.

Questo non significa che la programmazione individualizzata sia utile solo agli alunni con ritardo mentale o con comportamenti problematici, può bensì essere rivolta anche ad alunni meno gravi, non certificati come diversamente abili, come nel caso dei disturbi dell'apprendimento, i quali dovrebbero beneficiare di una didattica più rispondente ai bisogni dell'alunno.

In quest'ottica, che cerca di superare la logica emarginante della coppia alunno-insegnante di sostegno. Il nostro Istituto Comprensivo si sta attivando con esperienze didattiche alternative e soluzioni

organizzative diverse, come quelle che mettano in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all'interno del contesto classe, al fine di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di reciproco aiuto, il lavoro con gruppi di apprendimento cooperativo, il tutoring (alunni con funzione reciproca di insegnamento), e soprattutto con il coinvolgimento diretto ed indispensabile dell'A.S.P., dei servizi sociali presenti sul territorio e delle famiglie.

La scuola si predispone ad accogliere utili indicazioni provenienti dai genitori degli alunni diversamente abili rispetto agli itinerari di crescita dei propri figli, in modo da programmare con maggiore efficacia l'intervento educativo.

A tal proposito, alcune recenti note e circolari ministeriali ribadiscono che *“il sostegno agli alunni con disabilità , attraverso percorsi didattici individualizzati, fa capo, oltre che all'insegnante specializzato, all'intero corpo docente”* e che *“il processo di inclusione scolastica si fonda sull'assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di vita.”*

Pertanto, compito dell'insegnante di sostegno è **quello di programmare**, all'interno del consiglio di classe, l'intervento educativo insieme agli insegnanti curricolari, assicurando ai colleghi le indispensabili mediazioni didattiche e relazionali per un'effettiva integrazione dell'alunno nel contesto della classe.

Le attività dell'insegnante di sostegno dovrebbero, poi, integrarsi e amalgamarsi in una più globale funzione di sostegno che la comunità scolastica nel suo insieme ha il compito di attivare nei confronti delle tante e diverse situazioni di disagio e di difficoltà presenti.

Tenendo presenti gli elementi fin qui evidenziati, il GLHI/GLI , presente all'interno dell'I.C. definisce gli interventi, che saranno poi declinati ed opportunamente personalizzati e calibrati nel PEI e, laddove si evidenzino particolari esigenze e /o difficoltà , finalità e obiettivi da raggiungere nel progetto di **“INCLUSIONE DEI ALUNNI CON DISABILITÀ”**

Finalità

- Trasformare la scuola in una piccola comunità educante improntata a rapporti di cooperazione e collaborazione.
- Incrementare le capacità comunicativo/espressive degli alunni con disabilità
- Offrire agli alunni nuove opportunità educative.

➤ Obiettivi generali

- Sviluppo della personalità in un contesto socializzante.
- Valorizzazione delle attività e dei linguaggi espressivo-comunicativi.
- Offrire agli alunni con disabilità e a quelli che presentano difficoltà d'inserimento , la possibilità di fruire di esperienze educative variegata attraverso laboratori di tipo diverso e calibrati sulle loro reali necessità.

- Rispettare le più elementari regole di convivenza in un piccolo gruppo per sapere poi trovare un giusto inserimento nel vissuto di tutti i giorni.

➤ **Obiettivi specifici**

- Potenziare i livelli di autostima e la fiducia di base;
- Accrescere e favorire le capacità di autonomia personale e sociale;
- Stimolare le capacità espressive , anche attraverso strategie ed attività volte a potenziare la creatività.
- Ricercare tutti gli strumenti possibili per agevolare la comunicazione.
- Accrescere il retroterra di esperienze pratiche e manipolatorie degli alunni.
- Stimolare la comunicazione anche attraverso l'utilizzo di linguaggi multimediali.
- Migliorare le capacità di rilassamento.
- Favorire l'interiorizzazione e la rappresentazione del proprio schema corporeo.
- Acquisire ed affinare la dimensione spazio-temporale.

Contenuti:

- far conoscere lo spazio scolastico;
 - organizzare i contatti fra gli alunni;
 - organizzare i contatti fra docenti e alunni;
-
- fornire le informazioni e gli strumenti minimi per lo sviluppo della dimensione psico-motoria, socio-relazionale e cognitiva degli alunni .

Tempi:

Le prime due settimane dell'anno scolastico (mese di settembre) per insegnare all'allievo a muoversi all'interno dell'Istituto; tutto l'anno scolastico, affinché il progetto favorisca momenti di crescita socio-affettivo-relazionale e cognitiva, mese di gennaio ed intero anno scolastico .

Strumenti e materiali di apprendimento

Riguardo agli strumenti e materiali di supporto, si è scelto di affiancare ai tradizionali supporti (testi, schede, materiale strutturato e non, ecc.) l'utilizzo di strumenti didattici multimediali che consentano agli alunni l'integrazione di testi, immagini, audio e video e che permettano ai soggetti flessibilità nell'uso , libertà di scelta del percorso e di una adeguata velocità di apprendimento ed interattività con lo strumento.

Il progetto pertanto prevede, soprattutto per gli alunni particolarmente dotati, l' utilizzo del PC (reso possibile dalla presenza in tutti i plessi di attrezzate aule multimediali) e dei software didattici reperibili sui comuni supporti (floppy disk, CDROM) come anche sulla rete Internet.

Organizzazione del lavoro

Per gli alunni delle prime classi o di nuova assegnazione, dopo un primo periodo riservato ad opportuna attività di osservazioni sistematiche, verrà esaminato in sede di G.L.H.O. il Profilo Dinamico Funzionale trasmesso dalle Scuole di provenienza, da cui scaturirà il Piano Educativo Individualizzato (Art. 12 L. 104 e D.lgs n°66/2017).

Sarà convocato due volte l'anno il G.L.H.I/GLI d'Istituto (art. 15 Legge 104/92 e D.lgs n°66/2017) .

Saranno convocati almeno due volte l'anno i G.L.H.O. (in seduta dedicata o operativi per ogni singolo alunno).